DISPOSIZIONI URGENTI PER CONTRASTARE IL TERRORISMO INTERNAZIONALE

Art. 10

Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, la somma assegnata all'unita' previsionale di base 2.1.1.0 (capitolo 1249) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2001, ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, puo' essere ripartita ai medesimi fini, in termini di competenza e di cassa, anche tra ... altri centri di responsabilita' amministrativa del Ministero dell'interno.

Versione in vigore dal 19 dicembre 2001, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale
Estremi	Decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-contrastare-il-terrorismo-internazionale/art-10-collaborazione-con-i-paesi-dell-europa-centrale-ed-orientale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it